

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto viene emanato in attuazione dell'art.1, comma 8, del DL n. 21/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante *“Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni”*.

L'art. 1 del DL n. 21/2012 disciplina l'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. Il comma 8 dello stesso articolo prevede l'emanazione di disposizioni di attuazione dell'art. 1 con riferimento anche alle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti. Il regolamento è da adottarsi, previo parere¹ delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La legge non ha previsto termini per l'adozione del regolamento in quanto lo stesso art. 1, comma 8, ha dettato una disciplina transitoria stabilendo che *“Fino all'adozione del medesimo regolamento, le competenze inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali, di cui al comma 1, e le attività conseguenti, di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza.”*

L'art. 1 individua il contenuto della disciplina oggetto del regolamento.

1

¹ Il parere è espresso entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

L'art. 2 prevede che il coordinamento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri sia attribuito alla Presidenza del Consiglio, con le modalità da stabilirsi con un decreto che verrà emanato entro 15 giorni dalla pubblicazione del regolamento in esame nella Gazzetta Ufficiale, che dovrà:

- a) individuare l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile dell'attività di coordinamento;
- b) individuare, su indicazione dei Ministeri interessati, gli uffici responsabili delle relative attività di competenza;
- c) istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un gruppo di coordinamento presieduto dal responsabile dell'ufficio di cui alla lettera a) , o da altro componente indicato dal Presidente del Consiglio, e composto dai responsabili degli uffici di cui alla lettera b), o da altri componenti indicati dai rispettivi Ministeri interessati. È previsto altresì che il gruppo di coordinamento possa anche essere integrato da rappresentanti di altre strutture al fine di potenziarne le capacità di analisi;
- d) stabilire adeguate modalità e procedure telematiche necessarie a garantire il tempestivo esercizio dei poteri speciali e la sicurezza dei dati trasmessi, nonché la predisposizione di apposita modulistica per le notifiche;
- e) predisporre adeguate procedure elettroniche per il ricevimento delle notifiche, degli allegati e delle informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica;
- f) assicurare modalità di condivisione dei dati con i Ministeri interessati anche mediante accesso informatico immediato alle notifiche, ai documenti, agli allegati, ai pareri e a tutte le informazioni inerenti agli atti e alle operazioni di rilevanza strategica;
- g) stabilire la tempistica e le modalità di raccordo tra i Ministeri interessati, i termini per la presentazione da parte di queste del parere motivato per l'esercizio o meno dei poteri speciali; prevedere la possibilità di convocare riunioni di coordinamento anche in video/multiconferenza, per assicurare adeguati elementi informativi ai fini della tempestiva proposta di esercizio o meno dei poteri speciali;
- h) prevedere eventuali procedure semplificate per i casi di operazioni infragruppo o per alcuni tipi di atti e operazioni.

L'ultimo comma prevede che, in sede di prima attuazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano nominati, su designazione dei Ministri interessati, i componenti del gruppo di coordinamento nonché, per ciascuno di essi, due componenti supplenti. E' altresì prevista la facoltà del Presidente del Consiglio e dei Ministri interessati di sostituire il componente effettivo o supplente, previa formale comunicazione all'ufficio competente della Presidenza del Consiglio.

Il decreto legge n.21/2012 ha individuato l'amministrazione competente (MEF) in ordine alla proposta di esercizio dei poteri speciali esclusivamente nel caso (art. 1, comma 6) in cui le attività di rilevanza strategica si riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'art. 3 del presente regolamento prevede, in linea con la disciplina transitoria contenuta nell'art. 1, comma 8, ultimo periodo del DL n. 21/2012, che le attività inerenti e conseguenti alla proposta di esercizio dei poteri speciali siano "*affidate*", dal competente ufficio della Presidenza del Consiglio per le società non partecipate, al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza, dandone immediata comunicazione all'impresa interessata. Al fine di fornire un criterio nei casi dubbi, il testo prescrive che la Presidenza del Consiglio tenga conto della competenza prevalente.

Il decreto stabilisce che agli uffici cui spetta il potere di proposta di esercizio dei poteri speciali compete altresì lo svolgimento delle attività inerenti all'istruttoria.

I primi due commi dell'art. 4 richiamano quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del DL n. 21/2012.

L'ultimo comma prevede che le imprese coinvolte in atti ed operazioni posti in essere all'interno di un medesimo gruppo (operazioni infragruppo) siano tenute alla notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonostante l'esclusione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del DL n. 21/2012. Tale esclusione non opera in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

L'articolo 5 disciplina il contenuto e le condizioni di validità della notifica prevedendone la possibilità di trasmissione per via telematica e l'utilizzo di una modulistica che deve avere un contenuto minimo indicato nella medesima disposizione. Detto contenuto minimo della notifica deve garantire, in linea con la previsione legislativa di una

“*notifica completa*”, la possibilità per le amministrazioni di effettuare la ponderata valutazione richiesta dal DL n. 21/2012. Tale disposizione è volta a limitare il rischio che le imprese presentino notifiche incomplete che non consentono un’istruttoria adeguata nei brevissimi termini previsti dal decreto legge.

Il comma 4 disciplina la procedura nei casi di notifica incompleta o irregolare e quella relativa alla conseguente richiesta dei necessari elementi integrativi. In particolare prevede che il Ministero responsabile dell’istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri interessati:

- informerà tempestivamente i soggetti notificanti, la Presidenza del Consiglio e il gruppo di coordinamento nel caso di notifica incompleta o irregolare. I termini, ai sensi all’articolo 1, commi 4 e 5, del DL n. 21/2012, decorrono dal ricevimento della nuova notifica completa;
- potrà richiedere ai soggetti notificanti, ovvero all’eventuale controparte, gli elementi integrativi necessari per la valutazione, dando immediata comunicazione di tale richiesta alla Presidenza del Consiglio e il gruppo di coordinamento.

L’articolo 6 disciplina le modalità concrete di svolgimento della procedura prevedendo:

- a) che il Ministero responsabile dell’istruttoria e della proposta, tenuto conto delle risultanze emerse nell’ambito del gruppo di coordinamento, trasmetta tempestivamente in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e al suddetto gruppo di coordinamento, la proposta di esercizio dei poteri speciali con il relativo schema di provvedimento, ovvero comunichi le motivazioni per cui ritiene non necessario l’esercizio dei poteri speciali;
- b) che la proposta di esercizio dei poteri speciali indichi dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonché l’impossibilità di esercizio dei poteri nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. La disposizione è dettata al fine di garantire il rispetto del criterio imposto dall’ordinamento comunitario che vieta l’adozione di misure più severe di quelle strettamente necessarie a salvaguardare le esigenze di difesa e sicurezza in gioco nel caso concreto;
- c) che nei casi di esercizio dei poteri speciali nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ai sensi dell’articolo 1, commi 1, lett. a), e

comma 4, il provvedimento debba indicare le specifiche prescrizioni o condizioni richieste all'impresa, specifici criteri e modalità di monitoraggio, l'amministrazione competente al monitoraggio delle prescrizioni o condizioni richieste, l'organo da essa incaricato di curare le relative attività, nonché le sanzioni previste dal decreto-legge in caso di inottemperanza;

- d) al comma 4, che l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile dell'attività di coordinamento comunichi al notificante il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di esercizio dei poteri speciali il giorno stesso, dando contestuale comunicazione della sua adozione alle competenti Commissioni parlamentari;
- e) al comma 5, che nel caso di mancato esercizio del potere di veto, l'impresa di cui all'articolo 4, comma 1, trasmetta tempestivamente le delibere adottate alla Presidenza del Consiglio;
- f) al comma 6 si chiarisce, sempre al fine di evitare la presentazione di notifiche incomplete, che in caso di notifica incompleta il termine di 15 giorni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legge decorre dalla effettiva ricezione da parte dell'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile dell'attività di coordinamento, della notifica completa della necessaria documentazione.
- g) al comma 7, che nel computo dei termini previsti dall'articolo 1 del DL n. 21/2012 siano esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi.

L'articolo 7 disciplina l'attività di monitoraggio del rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali in caso di rischio di mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte, ovvero nei casi in cui questi fatti si siano già verificati.

Il comma 1 prevede che l'ufficio incaricato del monitoraggio trasmetta alla Presidenza del Consiglio, non oltre 15 giorni dai relativi riscontri, una completa informativa, comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative dei suddetti accadimenti.

Il comma 2 prevede la facoltà per le amministrazioni interessate che abbiano il fondato sospetto di un mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali di chiedere alla Presidenza del Consiglio di verificare le informazioni rivolgendosi al soggetto competente al monitoraggio.

Il comma 3 riconosce all'ufficio incaricato del monitoraggio e alla Presidenza del Consiglio il potere di richiedere, anche direttamente all'impresa, dati, notizie e informazioni utili all'attività di monitoraggio.

L'articolo 8 stabilisce che, in caso di accertata inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 1 del DL 21/2012, le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie siano comminate con decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi, previo esame da parte del gruppo di coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o della difesa o dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza. Il suddetto decreto dovrà essere notificato al soggetto sanzionato a cura della Presidenza del Consiglio.

Per quanto concerne le modalità di accertamento della violazione, l'irrogazione della sanzione e i criteri di gradazione della stessa, il secondo comma dell'articolo in esame prevede che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'articolo 9 sottrae, ai sensi del dell'articolo 24, commi 2 e 6, della legge n. 241/1990, all'esercizio del diritto di accesso le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalità del decreto legge n.21/2012, pur facendo salvo quanto previsto dall'articolo 42 (classifiche di segretezza) della legge n. 124/2007.

Al di fuori dei casi di segreto di Stato, è mantenuta ferma l'applicabilità della clausola di "conoscenza essenziale dell'interessato", sancita dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 241/1990, garantendo, nel contempo, un adeguato livello di tutela penale delle informazioni contenute nei predetti documenti oggetto di notifica, che, quando non assistiti da classifica di segretezza e quindi dalle sanzioni ex art. 262 c.p., gioverebbero comunque del presidio apprestato dall'art. 326 c.p. a favore del segreto d'ufficio.

L'articolo 10 stabilisce che le attività previste dal regolamento sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 11 stabilisce che il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Relazione tecnico finanziaria

Il presente regolamento provvede a dare attuazione all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

In particolare, lo schema individua le procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e contiene disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del d.l. n. 21 del 2012, anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal citato articolo 1.

Dall'attuazione del presente schema di regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per le attività previste a carico delle pubbliche amministrazioni interessate, è già previsto dalla disciplina primaria dettata dal d.l. n. 21 del 2012 (articolo 1, comma 8) che, per l'esercizio delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dall'articolo 1, le amministrazioni opereranno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera c), istituisce un gruppo di coordinamento composto dai referenti designati da ciascun ministero interessato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I componenti di tale gruppo, nonché i membri supplenti, non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese in relazione alla partecipazione ai lavori.

In relazione agli uffici e alle strutture dei Ministeri, individuati dagli articoli 2 e 3 quali responsabili delle attività conseguenti all'esercizio dei poteri

speciali definiti dal decreto-legge n. 21 del 2012, si precisa che gli stessi rientrano nell'assetto organizzativo di ciascuna amministrazione in corso di definizione ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Relazione AIR - Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio - Ministero dell'economia e delle finanze

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante l'individuazione degli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

Referente: Presidenza del Consiglio - d.ssa N. Marin

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Alla luce della procedura d'infrazione n. 2009/2255 che la Commissione europea ha aperto nei confronti dell'Italia con riferimento alla disciplina generale dei poteri speciali attribuiti allo Stato nell'ambito delle società privatizzate, contenuta nel decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, come integrato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), il Governo italiano ha deciso di adottare un decreto-legge di riforma del settore (decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56), volto a mettere la normativa italiana in linea con le regole e i principi del diritto dell'Unione europea. Con l'articolo 1 del decreto legge citato, il Governo ha introdotto una nuova disciplina per l'esercizio dei poteri speciali nei confronti delle società, anche a capitale interamente privato, operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, prevedendo che con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano adottate disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del citato decreto-legge, ed in particolare quelle necessarie allo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dalla disciplina primaria.

Nel settore della difesa e della sicurezza nazionale sono già state individuate le attività di rilevanza strategica con il DPCM n. 253 del 2012, su proposta del Ministro della difesa.

Mancano però altri provvedimenti attuativi, tra cui il presente, che consentiranno alla Commissione europea un esame del nuovo quadro normativo derivante dal d.l. n. 21 del 2012 e procedere alla definitiva chiusura della procedura di infrazione, ancora aperta.

Si fa presente che l'articolo 3 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 stabilisce che la previgente normativa di disciplina della cd. "golden share" cesserà di avere efficacia, per i

singoli settori, solo dal momento dell'entrata in vigore dei decreti e regolamenti attuativi previsti rispettivamente all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge.

Il principale problema formale da risolvere è quello di provvedere prima possibile al dovuto adeguamento dell'ordinamento interno alle regole e i principi del diritto dell'Unione europea, tenuto conto che l'apertura della procedura d'infrazione n. 2009/2255 ha determinato, da ultimo, la decisione della Commissione del 24 novembre 2011 di deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia della Unione europea e che la suddetta decisione di ricorso è stata sospesa in attesa di una verifica da parte della Commissione europea sulla compatibilità dei provvedimenti attuativi previsti dal citato decreto-legge n. 21 del 2012.

La criticità formale è rappresentata dall'attuale discordanza fra la normativa interna vigente ed i principi comunitari in materia di diritto di stabilimento (art. 49 TFUE) e di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE), nonché con i principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria sull'esercizio dei poteri speciali.

B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Gli obiettivi sono immediatamente e direttamente individuati nella necessità di adeguare, in via generale, la normativa nazionale alle regole e ai principi del diritto europeo in materia di esercizio di poteri speciali da parte del Governo a tutela dei propri asset strategici, in caso ricorra una situazione eccezionale di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici. In particolare, si è tenuto conto della necessità di tutelare le attività sensibili per la difesa e la sicurezza nazionale della Repubblica. Solo nel medio-lungo periodo sarà possibile verificare il raggiungimento di tali obiettivi generali e procedere, se del caso, ad una revisione del presente provvedimento, tra l'altro prevista dall'art. 2, comma 1 del D.L. 21/2012, in termini di un possibile aggiornamento triennale.

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Fermo restando che la disciplina in esame si adegua a scelte i cui effetti sono stati già oggetto di analisi in sede di adozione del D.L. 21/2012 di riforma della disciplina di esercizio dei poteri speciali, possibili indicatori idonei a consentire una verifica degli obiettivi perseguiti possono identificarsi nell'esito favorevole della procedura d'infrazione in corso, nell'efficacia dell'esercizio dei poteri speciali, in termini di tutela degli interessi pubblici a rischio nonché nella corretta individuazione degli asset, eventualmente da aggiornare secondo la periodicità prevista dalla medesima disciplina.

D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

I destinatari diretti sono, da un lato, gli operatori economici dei settori interessati e, dall'altro, le amministrazioni competenti per le relative attività di esame della notifica, finalizzate alla proposta di esercizio dei poteri speciali (Ministero dell'economia e delle finanze, per le società da esso partecipate, e Ministero della difesa e Ministero dell'interno per le altre società, a seconda del rispettivo ambito di competenza) e di esame delle proposte ed esercizio dei poteri speciali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno, Ministero dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico).

I destinatari indiretti sono tutti gli investitori extra UE interessati ad eventuali acquisizioni di partecipazioni nelle società che detengono gli attivi strategici individuati ai sensi del decreto-legge.

SEZIONE 2 – Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Dato che l'esigenza sottesa all'intervento normativo è la definizione delle modalità operative per consentire l'esame delle operazioni di acquisto da parte di soggetti privati di quote azionarie in aziende "strategiche" ai sensi del d.l. n. 21 del 2012, e la successiva decisione di esercizio o meno dei poteri speciali del Governo, ci si è concentrati sulla consultazione delle Amministrazioni centrali definite dal citato d.l. attraverso numerosi incontri con i rappresentanti dei dicasteri, coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale.

SEZIONE 3 – Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento comporterebbe il permanere delle problematiche sostanziali esposte, e pertanto, è stata esclusa trattandosi di dare necessaria attuazione alla normativa primaria e di risolvere la procedura d'infrazione.

SEZIONE 4 – Opzioni alternative all'intervento regolatorio

I vincoli posti dalla normativa primaria impongono di adottare un provvedimento per la definizione delle modalità operative e delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali.

SEZIONE 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

- *Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività:* l'opzione prescelta è la più adatta a conseguire l'obiettivo di coordinamento dei Ministeri coinvolti nello svolgimento delle attività istruttorie e decisorie per l'esercizio dei poteri speciali del Governo nei singoli casi specifici. Si è scelto di costituire un gruppo di coordinamento snello, con i rappresentanti dei Ministeri interessati, con il compito di condividere in tempi brevissimi (il tempo massimo per la decisione di esercizio dei poteri speciali è dettato dal decreto-legge in 15 gg) le problematiche sottese al caso in esame (una data operazione di acquisto di quote societarie da parte di una società extra-UE). Il gruppo di coordinamento, insieme alla rete di referenti designati dalle singole Amministrazioni, assicurano la modalità più idonea a dare in termini brevissimi le informazioni utili alla decisione finale dell'Autorità politica, che avviene attraverso un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministero dell'Economia (o della difesa o dell'interno), previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Procedure chiare e snelle consentono al Governo di esercitare i poteri speciali previsti e tutelare, quindi, l'interesse pubblico della sicurezza nazionale.

- *Impatto sui destinatari diretti*: sui ministeri coinvolti l'impatto in termini organizzativi consiste nella messa a punto di modalità di operazione e condivisione in tempi brevissimi di informazioni e decisioni. Tale condivisione avviene con i normali mezzi di comunicazione (posta elettronica, riunioni). Saranno adottate ulteriori discipline attuative per la predisposizione della modulistica che dovrà essere utilizzata dalle imprese che sono obbligate alla notifica ex art. 1 del d.l.
- *Impatto sui destinatari indiretti*: Anche in questo caso sono prevedibili impatti positivi connessi alla maggiore chiarezza sui limiti e criteri dell'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo, necessaria ai fini di evitare la creazione di ostacoli di carattere burocratico agli investimenti esteri nel nostro Paese.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

La nuova disciplina prevede dei precisi oneri di notifica a carico degli operatori economici coinvolti ma tenuto conto della rilevanza delle operazioni che possono condurre il governo all'esercizio dei poteri speciali, si ritiene che l'impatto specifico sulle piccole e medie imprese possa essere di scarsa entità.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla Pubblica Amministrazione

Si fa presente che gli obblighi informativi a carico degli operatori economici interessati sono già previsti dalla normativa primaria che disciplina le procedure di notifica previste all'autorità pubblica. Il presente provvedimento si limita, di fatto, alla sola individuazione delle procedure operative per le amministrazioni pubbliche per addivenire alla decisione del Governo.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma preselta, etc.)

Non si ravvisano condizioni e fattori che possono incidere in maniera rilevante sull'attuazione dell'intervento, fatta salva la necessaria conseguente organizzazione delle attività amministrative delle pubbliche amministrazioni coinvolte che, in ogni caso, avverrà sulla base di altri atti regolamentari, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Si precisa che l'intervento normativo nazionale non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla disposizioni comunitarie né mantiene o introduce nuovi requisiti o obblighi non strettamente necessari ma anzi è finalizzato proprio a consentire l'allineamento della normativa nazionale con i principi e regole del diritto europeo. Pertanto, conformandosi alla regolazione comunitaria, si avrà un impatto diretto sulla competitività del Paese e un impatto positivo sulla leale e corretta concorrenza fra operatori economici a livello europeo, pur nel quadro generale dell'intervento che resta quello della tutela degli interessi pubblici dello Stato.

SEZIONE 7 – Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Il testo normativo proposto prevede l'esercizio dei poteri speciali in capo al Governo, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle amministrazioni competenti per settore, esercita il potere di veto o di opposizione o condizione all'acquisto. Ogni amministrazione coinvolta indica i propri referenti responsabili per le attività propedeutiche, e si costituirà con DPCM il gruppo di coordinamento. Ogni ministero individua al proprio interno la struttura di livello dirigenziale responsabile per le attività e per il coordinamento, mentre la Presidenza del Consiglio individuerà l'ufficio responsabile del coordinamento. I ministeri competenti sono anche responsabili delle attività di monitoraggio e di controllo dei poteri speciali esercitati di volta in volta, anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste per legge.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Ci si avvarrà delle consuete modalità di comunicazione dell'amministrazione (pubblicazione sui siti web, comunicati stampa, ecc.) e dell'attività generale di informazione al pubblico dei provvedimenti normativi, per diffondere i contenuti del presente provvedimento.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

La Presidenza del Consiglio e i ministeri indicati provvedono a dare immediata attuazione alle nuove procedure di coordinamento, mentre ogni possibile difficoltà di funzionamento potrà essere esaminata e valutata nell'ambito del gruppo di coordinamento e della rete dei referenti responsabili, oltre che delle Autorità di vertice di ogni amministrazione coinvolta.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

La norma primaria non dispone revisioni delle procedure organizzative. È fatto salvo il potere regolamentare del Governo per la modifica dell'attuale schema in futuro, qualora ne ravvisasse la necessità.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

La Presidenza del Consiglio, ai fini della verifica degli effetti dell'intervento proposto, terrà in considerazione i seguenti aspetti:

1. Efficienza ed efficacia delle procedure e delle attività di coordinamento qui individuate;
2. Criticità riscontrate per la definizione nei ristrettissimi tempi previsti dal d.l. dei singoli casi di esercizio dei poteri speciali, anche ai fini di una eventuale modifica della normativa primaria che stabilisce i termini in 15 giorni dal ricevimento della notifica dall'impresa.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'economia e delle finanze.

Oggetto: SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 8, DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 2012, N. 21.

Referente: dr. Massimo CASTALDI (PCM - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

Con decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono state dettate norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. L'esigenza di intervenire con provvedimento di straordinaria necessità e urgenza, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, modificando la disciplina normativa in materia di poteri speciali attribuiti allo Stato nell'ambito delle società privatizzate, risiedeva nell'ambito delle iniziative volte al superamento della procedura d'infrazione europea 2009/2255, allo stadio di decisione di ricorso ex art. 258 TFUE, in quanto la preesistente normativa nazionale era stata considerata lesiva della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali garantite dall'ordinamento dell'Unione Europea.

L'art. 1, comma 8, del DL 21/2012 prevede che con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano emanate disposizioni di attuazione della disciplina relativa all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato DL 21/2012), anche con riferimento alle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio di tali poteri.

Le linee direttrici dell'iniziativa regolamentare possono essere così sintetizzate:

- individuazione della Presidenza del Consiglio dei ministri quale amministrazione titolare delle attività di coordinamento dello svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali;
- individuazione delle amministrazioni responsabili dell'istruttoria e della proposta di esercizio dei poteri speciali;
- indicazione dei soggetti tenuti alla notifica delle informative sulle delibere o atti da adottare, ai fini dell'esercizio dei poteri di veto e del contenuto e validità delle notifiche;
- disciplina delle procedure da attivare per l'esercizio dei poteri speciali e delle correlate attività di monitoraggio delle determinazioni conseguentemente assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali;
- disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare in caso di accertata inosservanza delle disposizioni regolamentari e disciplina della riservatezza delle informazioni.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale relativo alla specifica materia regolamentata è costituito dai seguenti provvedimenti:

- il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante “Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
- l’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni;
- la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2012, n. 253, recante “Regolamento recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L’art. 1, comma 8, del DL 21/2012 prevede che con l’entrata in vigore del regolamento in argomento cessi la disciplina legislativa transitoria recata dal decreto-legge medesimo riguardo i poteri di proposta per l’esercizio dei poteri speciali e le attività ad esso conseguenti.

Per quanto concerne le modalità di accertamento della violazione, l’irrogazione della sanzione e i criteri di gradazione della stessa, l’art. 8, comma 2, del regolamento in esame prevede che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le disposizioni regolamentari, inoltre, sottraggono, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 6, della legge 241/1990, all’esercizio del diritto di accesso le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalità del decreto-legge n. 21/2012, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina delle classifiche di segretezza di cui alla legge 124/2007.

Al di fuori dei casi di segreto di Stato, è mantenuta ferma l’applicabilità della clausola di “conoscenza essenziale dell’interessato”, sancita dall’articolo 24, comma 7, della legge n. 241/1990, con garanzia di un adeguato livello di tutela penale delle informazioni contenute nei predetti documenti oggetto di notifica.

Le attività previste dal regolamento in esame sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali

L’intervento in ambito regolamentare è definito dall’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, per i quali non si rilevano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Come precisato nel regolamento in esame, l'intervento regolatorio reca le disposizioni di attuazione della disciplina relativa all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, materia di competenza statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, interferenze con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale e degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non emergono profili di incompatibilità con i principi sopra riportati.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

E' stato pienamente utilizzato lo strumento regolamentare previsto dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, per definire organicamente le modalità di attuazione della disciplina relativa all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, anche con riferimento alle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio di tali poteri.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa regolamentare.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa regolatoria.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento regolatorio è stato predisposto in coerenza con la normativa dell'ordinamento dell'Unione Europea in materia di garanzia della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali rispetto alle esigenze del sistema nazionale di difesa e sicurezza nazionale.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.

La procedura d'infrazione 2009-2255 avente ad oggetto la normativa nazionale che prevede poteri speciali da applicarsi a determinate imprese per la salvaguardia di interessi nazionali (c.d. Golden Share) è stata formalmente sospesa il 27 settembre 2012 in attesa del definitivo pronunciamento della Commissione in merito ai provvedimenti attuativi del DL 21/2012.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni regolamentari non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, i poteri speciali dello Stato membro che limitino la libera circolazione dei capitali o il diritto di stabilimento possono essere giustificati se previsti a tutela di motivi imperativi di interesse generale (e fra questi le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale) e a condizione che si applichino ad ogni persona o impresa che eserciti un'attività sul territorio dello Stato membro. Inoltre, l'esercizio di poteri speciali dello Stato a tutela di motivi imperativi di interesse generale deve essere correlato ad una proporzionalità dell'intervento volto a garantire il conseguimento dello scopo perseguito senza oltrepassare il limite necessario per il suo raggiungimento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa regolatoria

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Nella predisposizione dell'intervento regolatorio si è tenuto conto delle esperienze in materia di altri Paesi europei, tenendo conto della specificità del mercato nazionale di capitali.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

E' utilizzato il lessico terminologico già seguito nella vigente normativa.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'intervento regolatorio mira a definire organicamente una disciplina regolamentare di attuazione della normativa primaria relativa all'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, anche con riferimento alle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio di tali poteri; pertanto non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento normativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte riguardanti questioni specificamente oggetto della presente iniziativa regolatoria.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'intervento regolatorio prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 2, comma 2, del testo normativo) volto, tra l'altro, ad individuare l'ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabile delle attività di coordinamento; il termine per l'adozione dell'atto attuativo è di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del regolamento sulla GURI ed è ritenuto congruo in relazione al procedimento di emanazione.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati già in possesso delle Amministrazioni proponenti.